

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 04/03/2015

n. 4346

Classificazioni: LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Autonomia o subordinazione (differenza tra -) - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella	- Presidente -
Dott. VENUTI Pietro	- Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica	- Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni	- Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19968/2012 proposto da:

MANIFATTURE LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A. C.F. (OMISSIS),
in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO CHIGI 5, presso lo studio dell'avvocato
TURCO MARIALUCREZIA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ARMANDO TURSI, MICHELE TURSI, giusta delega in atti e da
ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

- I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati FABBI RAFFAELA, LORELLA
FRASCONA', che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.
(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 861/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 12/03/2012 R.G.N. 635/2008 +1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/09/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito l'Avvocato TURSI ARMANDO;
udito l'Avvocato FABBI RAFFAELA per INAIL;
udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega SGROI ANTONINO per INPS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di
ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 12.3.2012, la corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza del 2.5.2008 del tribunale di Vicenza, ha condannato la società Manifatture Lane Gaetano Marzotto e figli s.p.a. a pagare a favore dell'Inps Euro 109.445 a titolo di contributi non versati ed omesse trattenute pensionistiche, oltre somme aggiuntive ed accessori di legge, ed a pagare all'INAIL Euro ^626 a titolo di premi omessi, oltre accessori di legge, in riferimento alle posizioni dei lavoratori specificamente indicati.

In particolare, si trattava di lavoratori che erano stati in precedenza dipendenti dell'azienda e che, dopo il pensionamento, erano stati incaricati di svolgere la medesima attività che effettuavano in precedenza, lavorando a fianco di altri lavoratori neo assunti per addestrarli. La corte territoriale ha rilevato che la società aveva instaurato con tali lavoratori rapporti formalmente di collaborazione, ma in realtà di natura subordinata, ed ha ritenuto che erano emersi plurimi indici sintomatici della subordinazione, che imponevano di ritenere corretta la qualificazione dei rapporti lavorativi eseguita nei verbali di accertamento degli ispettori degli enti previdenziali.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso la società per due motivi illustrati da memoria, cui resistono INPS ed INAIL con controricorso (l'Inail ha anche presentato memoria); Equitalia è rimasta intimata.

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio, per avere la Corte travisato la differenza sostanziale tra i compiti svolti dai lavoratori in questione quali già dipendenti e gli incarichi di addestramento e formazione successivamente svolti quali collaboratori coordinati e continuativi, trascurando l'entità della differenza del compenso percepito, la spettanza di tale compenso indipendentemente dal tempo impiegato, l'assenza di direttive, di inserimento nella struttura organizzativa e di vincolo di orario. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 1362 c.c., e art. 409 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale confuso l'inserimento organico dei lavoratori nell'organizzazione con il coordinamento funzionale della prestazione che è tipico della collaborazione coordinata e continuativa.

4. Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente rilevare che il giudizio di qualificazione del rapporto lavorativo è compito proprio del giudice di merito.

Si è infatti osservato in sede di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 9256 del 17/04/2009) che, in tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali. Nello stesso senso, si è detto (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9808 del 04/05/2011; Sez. L, Sentenza n. 23455 del 05/11/2009) che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.

5. Per altro verso, deve ribadirsi il carattere non decisivo della qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti, occorrendo (secondo gli insegnamenti di Sez. L, Sentenza n. 22289 del 21/10/2014; Sez. L, Sentenza n. 19114 del 09/08/2013; Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009; Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013), ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro.

6. Premesso quanto sopra, va rilevata la correttezza della valutazione operata dalla corte territoriale nella sentenza impugnata in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro in essere tra le parti quale lavoro subordinato.

In tema, secondo la giurisprudenza di legittimità (ancora Sez. L, Sentenza n. 9256 del 17/04/2009), la valutazione del giudice di merito della natura effettiva del rapporto deve operarsi avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a scadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. Secondo Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006, elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali.

7. Nella specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali criteri al caso oggetto di giudizio, ed ha accertato che gli - ex lavoratori erano inseriti nell'organizzazione di lavoro e svolgevano la stessa attività lavorativa posta in essere in precedenza, addestrando i colleghi meno esperti di nuova assunzione;

in particolare, gli "ex dipendenti" non avevano strumenti di lavoro di loro proprietà, non assumevano alcun rischio relativamente all'attività svolta (essendo retribuiti con compenso fisso e senza riferimento ai risultati conseguiti), la società dava loro direttive indicando il personale da istruire ed il lavoro da svolgere, e metteva a disposizione di strumenti lavoro e i locali.

Vi era dunque il pieno inserimento dei lavoratori sia nell'attività di impresa, rapportandosi il loro lavoro a quello delle altre maestranze, sia nell'organizzazione dell'impresa, operando con strumenti, in luoghi e secondo procedure aziendali determinate dal datore di lavoro.

Inoltre, la corte territoriale ha correttamente valorizzato le peculiarità delle mansioni svolte, che consistevano in addestramento realizzato solo lavorando a fianco del personale da formare (personale che peraltro non era costituito da allievi ma da operai già inseriti nei turni di lavoro) e con prestazione del medesimo lavoro già svolto in precedenza in costanza di rapporto di lavoro subordinato.

8. La sentenza impugnata ha altresì correttamente rilevato che, nel descritto contesto, l'elevata esperienza dei lavoratori giustificava limitate direttive nei loro confronti ed era anche alla base di una loro maggior retribuzione rispetto al passato (peraltro realizzata sfruttando le risorse risparmiate dal mancato versamento della contribuzione conseguente alla formalizzazione del rapporto quale autonomo).

Per altro verso, la corte territoriale ha valutato compiutamente le risultanze probatorie, ravvisando in concreto un obbligo dei lavoratori di presenza in servizio, sempre cogente, ancorchè rapportato alle mansioni in concreto da svolgere (e dunque all'eventuale affiancamento di più lavoratori con turni diversi, ovvero al controllo della prestazione che il dipendente meno esperto poteva entro certi limiti compiere in parte anche da solo). Ne deriva la correttezza della valutazione operata dalla sentenza impugnata della ininfluenza di tali aspetti - in quanto non decisivi, tanto più nel descritto contesto organizzativo - ai fini della qualificazione del rapporto.

9. Dalla qualificazione dei rapporti di lavoro in discorso come rapporti di lavoro subordinato discendono gli obblighi contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura non posta qui in discussione, sicchè il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente verso INPS e INAIL; nulla per spese verso la parte rimasta intimata.

Diritto

PQM

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS (che si liquidano in Euro settemila per compensi ed Euro cento per spese) e dell'INAIL (che si liquidano in Euro duemila per compensi ed Euro cento per spese), oltre accessori come per legge.

Nulla per spese verso l'intimata Equitalia Nord. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2015

Note

Utente: unid101 UNIV.DI ROMA LA SAPIENZA - www.iusexplorer.it - 23.10.2017